



Ricostruzione post sisma centro Italia 2016

ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. **ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON DANNI LIEVI.** Interventi di riparazione immediata (artt. 5,6,7,8 del D.L. n 189/2016 convertito in Legge n 229/2016, D.L. n 8/2017, Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016, Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)
2. **ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON DANNI GRAVI.** Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici (artt. 5, 6, 7, 12 del D.L. n 189/2016 convertito in Legge n 229/2016, D.L. n 8/2017, Ordinanza 9 del 14 dicembre 2016, Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)
3. **ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON DANNI GRAVI.** Riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e ripresa delle attività economiche e produttive (artt. 5, 6, 7, 12 del D.L. n 189/2016 convertito in Legge n 229/2016, Ordinanza 13 del 9 gennaio 2017)

1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON DANNI LIEVI. Interventi immediati di
riparazione del danno e rafforzamento locale

(artt. 5,6,7,8 del D.L. n 189/2016 convertito in Legge n 229/2016, D.L. n 8/2017

Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016,

Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016)

Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)

Soggetti legittimati

- ▶ Titolari delle attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione delle unità immobiliari danneggiate a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che in dette date, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva *(ai sensi della lettera e comma 2 Art. 6 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016)*.

Contributo riconoscibile —————> 100%

Tipologia di intervento previsto

- ▶ Interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale *(punto 8.4.3 delle NTC 2008)* degli edifici produttivi che presentano danni lievi attestati da:
 - scheda AESDES (che dichiara l'edificio inagibile), ovvero
 - scheda FAST (che dichiara l'edificio non utilizzabile), a cui ha fatto seguito scheda AEDES
e comunque
 - ordinanza di inagibilità da parte dell'ente competente

Altri interventi previsti (art. 5 Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, art. 2 comma 3 Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)

INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'

Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale sono ammessi a contributo, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio (*punto 8.4.3 delle NTC 08*) nelle ipotesi:

per edifici in MURATURA:

- presenza di setti murari portanti in laterizio con alta percentuale di foratura (> 55% dei vuoti)
- mancanza completa o inefficacia nelle connessioni e nei collegamenti tra murature portanti ed orizzontamenti o tra murature stesse
- presenza di spinte non contrastate in copertura o dovute ad archi o strutture voltate o di murature e/o colonne portanti insistenti in falso su solai o volte
- presenza di appoggi insufficienti per elementi di solaio e di copertura
- Presenza di elementi in copertura non collegati efficacemente alle strutture portanti.

per edifici in C.A.:

- evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano
- sistematica presenza di tamponamenti fuori dalla maglia strutturale.

per edifici in STRUTTURA PREFABBRICATA ED ACCIAIO:

- evidenti carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro, di collegamento pannelli di tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura con le travi su cui sono disposti (oltre alle opere indicate per gli edifici in cemento armato).

FINALITA' PERSEGUITA: favorire la ripresa delle attività economiche danneggiate



OPZIONE 1

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER L' AVVIO IMMEDIATO DEGLI INTERVENTI (ordinanza 4 del 17 novembre 2016, ordinanza 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza 20 del 7 aprile 2017)



OPZIONE 2

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO (ordinanza 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza 20 del 7 aprile 2017)



OPZIONE 3

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA, limitatamente ai casi previsti da ordinanza (ordinanza 9 del 14 dicembre 2016, ordinanza 20 del 7 aprile 2017)

INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE **OPZIONE 1**

I soggetti legittimati presentano COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI agli Uffici Speciali per la ricostruzione (art. 8 comma 3 del D.L. n 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016, ordinanza 4 del 17 novembre 2016, ordinanza 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza 20 del 7 aprile 2017)



MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- ▶ Attraverso la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario Straordinario per la ricostruzione

ITER PROCEDURALE



2. Nel termine di 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI, **e comunque non oltre il 31 luglio 2017**, i soggetti legittimati presentano **DOMANDA DI CONTRIBUTO**, corredata della documentazione necessaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità descritte determina l'inammissibilità della domanda di contributo.
3. Nei 60 GIORNI SUCCESSIVI l'Ufficio Speciale effettua l'istruttoria e determina il **CONTRIBUTO AMMISSIBILE**, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario tramite piattaforma informatica istituita dal Commissario Straordinario. L'Ufficio provvede a richiedere il Codice Unico di Progetto (**CUP**). Ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a 30 giorni.
4. Nei 10 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO il Vice Commissario adotta il **DECRETO DI CONCESSIONE**, dandone comunicazione al richiedente, al Comune, all'istituto di credito prescelto dal beneficiario ed all'Ufficio Speciale
5. Il **BENEFICIARIO** apre un **CONTO CORRENTE DEDICATO** al progetto e lo comunica all'Ufficio Speciale.

6. **CONCLUSIONE DEI LAVORI** → ENTRO 6 MESI dalla data di concessione del contributo (gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono autorizzare, per giustificati motivi, la PROROGA del termine per non più di 2 MESI) (art. 5 dell' Ordinanza 4/2016, modificato dall' Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

(art. 2, Ordinanza n 4 del 17 novembre 2016)

La comunicazione, in riferimento all'immobile danneggiato, deve indicare:

- Estremi e categoria catastale
- Superficie complessiva e destinazione d'uso
- Numero e data dell'ordinanza comunale di inagibilità
- Nominativo dei proprietari e relativa quota di proprietà; eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato
- I tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza
- L'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale.

•ALLEGATI alla comunicazione:

- Contratto stipulato tra committente e tecnico incaricato (*Schema di contratto tipo - Allegato B, Ordinanza 12*)
- Perizia asseverata dal tecnico incaricato
- Progetto degli interventi da eseguire
- Dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedenti attesti che l'immobile non è totalmente abusivo e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici
- Documentazione relativa alla procedura di selezione dell'impresa esecutrice
- Dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata attesti la sussistenza dei requisiti richiesti
- Dichiarazione autocertificativa con la quale il progettista dichiara la sussistenza dei requisiti richiesti e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice
- Eventuale polizza assicurativa stipulata antecedentemente alla data del sisma.

INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE OPZIONE 2

I soggetti legittimati presentano DOMANDA DI CONTRIBUTO agli Uffici Speciali per la ricostruzione (art. 8 comma 3 del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016, ordinanza 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)



MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- ▶ Attraverso la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario Straordinario per la ricostruzione

ITER PROCEDURALE (art. 12 D.L. 189/2016 convertito in Legge 229/2016, Ordinanza n. 8/2016)

1. Entro il 31 luglio 2017 i soggetti legittimati presentano DOMANDA DI CONTRIBUTO
2. Nei 60 GIORNI SUCCESSIVI l'Ufficio Speciale effettua l'istruttoria e determina il CONTRIBUTO AMMISSIBILE, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario tramite piattaforma informatica istituita dal Commissario Straordinario. L'Ufficio provvede a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP). Ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a 30 giorni.
3. Nei 10 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO il Vice Commissario adotta il DECRETO DI CONCESSIONE, dandone comunicazione al richiedente, al Comune, all'istituto di credito prescelto dal beneficiario ed al Commissario Straordinario
4. Il BENEFICIARIO apre un CONTO CORRENTE DEDICATO al progetto e lo comunica all'Ufficio Speciale. Si procede con la comunicazione di avvio dei lavori.

(La domanda di contributo e la comunicazione di inizio lavori possono avvenire anche contestualmente).

5. **CONCLUSIONE DEI LAVORI** → ENTRO 6 MESI dalla data di concessione del contributo (gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono autorizzare, per giustificati motivi, la PROROGA del termine per non più di 2 MESI) (art. 5 dell' Ordinanza 4/2016, modificato dall' Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)

La domanda, in riferimento all' immobile danneggiato, deve indicare:

- Estremi e categoria catastale
- Superficie complessiva e destinazione d' uso
- Numero e data dell' ordinanza comunale di inagibilità
- Nominativo dei proprietari e relativa quota di proprietà; eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato
- I tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza
- L' impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale.

ALLEGATI alla domanda, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- Contratto stipulato tra committente e tecnico incaricato (*Schema di contratto tipo - Allegato B, Ordinanza 12*)
- Scheda AeDES
- Perizia asseverata a firma di professionista abilitato ed iscritto all'elenco speciale, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni agli eventi sismici
- Progetto degli interventi proposti, con l' indicazione delle attività di riparazione e rafforzamento locale, corredati da computo metrico estimativo
- Dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedenti attesti che l' immobile non è totalmente abusivo e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici
- Documentazione relativa alla procedura di selezione dell'impresa esecutrice
- Dichiarazione autocertificativa con la quale l' impresa incaricata attesti la sussistenza dei requisiti richiesti
- Dichiarazione autocertificativa con la quale il progettista dichiari la sussistenza dei requisiti richiesti e di non avere rapporti con l' impresa appaltatrice
- Eventuale polizza assicurativa stipulata antecedentemente alla data del sisma.

Determinazione del contributo

(Allegato 1 dell'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, sostituito dall'Allegato B dell'Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)

1. EDIFICI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA CON CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE RICONDUCIBILI A QUELLE ABITATIVE (alberghi, agriturismi,...)

Costo ammissibile a contributo



400 Euro/mq

+

incrementi previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 8

2. EDIFICI A DESTINAZIONE E TIPOLOGIA PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA (agricola, artigianale ed industriale)

Costo ammissibile a contributo
è il minore tra

Costo dell'intervento (*) come risulta da computo metrico
estimativo (art. 2, comma 2, ordinanza n. 8)

Costo convenzionale calcolato:

- 100 €/mq per edifici di superficie < 1000 mq
- 80 €/mq per edifici di superficie < 2000 mq
- 70 €/mq per edifici di superficie mq 2000<S<5000
- 60 €/mq per edifici di superficie > 5000 mq

I contributi sono destinati per almeno il 50% alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale, all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, e, per la restante quota, alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all'efficientamento energetico.

I costi parametrici sono moltiplicati per la **superficie complessiva (**)** dell'edificio (art. 1, ordinanza n. 8/2016).

SPECIFICHE

- (*) COSTO DELL'INTERVENTO =
- Costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali
 - Opere di pronto intervento e di messa in sicurezza
 - Opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture dell'intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso
 - Spese tecniche (Allegato A dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017)
 - Eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari (art. 2, comma 1, lettera b dell'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)

(**) SUPERFICIE COMPLESSIVA = superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare.

SUPERFICIE UTILE NETTA = la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre.

PERTINENZE = gli spazi interni all'edificio che svolgono funzioni complementari a quella produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente $h > 1.80$ m, nonché locali interni all'edificio di uso comune. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all'edificio, nel limite del 70% della superficie utile dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'attività produttiva (ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017).

Erogazione del contributo

(Art. 7 dell' Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016)

Il contributo è erogato dall' istituto di credito prescelto dal richiedente all' impresa esecutrice dei lavori ed ai progettisti nelle seguenti modalità:

50% DEL CONTRIBUTO



entro 30 giorni dalla presentazione all' Ufficio Speciale dello STATO DI AVANZAMENTO LAVORI che attesti l' esecuzione di almeno il 50% dei lavori

50% A SALDO DEL CONTRIBUTO



entro 30 giorni dalla presentazione all' Ufficio Speciale del QUADRO ECONOMICO a consuntivo dei lavori

ANTICIPI CONCESSI

- Al richiedente può essere riconosciuto un anticipo fino al 20% dell' importo ammesso a contributo nei casi di cui al comma 2, art. 7 dell' ordinanza n. 8/2016
- Il beneficiario, in sede di presentazione di domanda di contributo, può chiedere che venga erogato ai progettisti un importo non superiore all' 80% della quota parte del contributo ad essi destinato.

MODALITA' DI EROGAZIONE

- l' Ufficio Speciale, entro 20 GIORNI dall' accettazione del SAL o del QUADRO ECONOMICO a consuntivo, trasmette all' istituto di credito la determinazione del contributo e ne autorizza l' erogazione
- Su richiesta del beneficiario, l' erogazione del contributo può avvenire in un' unica soluzione a conclusione dei lavori.



2. **ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON DANNI GRAVI.** Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici (artt. 5,6,7,12 del D.L. n 189/2016 convertito in Legge n 229/2016, D.L. n 8/2017, Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, Ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017)

Temporanea delocalizzazione

La temporanea delocalizzazione è finalizzata all'immediata ripresa dell'attività economica ed alla continuità produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche, nonché di attività economiche comunali, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio dichiarato inagibile a seguito di apposita ordinanza, ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza.

La delocalizzazione delle attività ubicate in edifici soggetti ad ordinanza di inagibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES, deve avvenire:

- a) **in altro edificio agibile sito nello stesso comune** → equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, in area ritenuta idonea, con margine di tolleranza del 35 % (la delocalizzazione, per giustificati motivi, può avvenire anche in edificio idoneo ubicato in altro Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a dell'Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)
- b) **all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti** → mediante realizzazione o il noleggio di una struttura provvisoria. Qualora non sia possibile nella suddetta area o su altra area in disponibilità del richiedente, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro Comune (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b dell'Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017)
- c) **all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta** → attuata come previsto dall'Art. 3, Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408/2016
- d) **all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione Abruzzo** → dove gli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea



Limitatamente ai casi a) e b) la delocalizzazione temporanea è concessa anche per edifici dichiarati inagibili con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016.

Temporanea delocalizzazione

Procedure nei singoli casi

- a) e b) in altro edificio agibile sito nello stesso comune o all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti → i Soggetti legittimati possono provvedere alla stipula del contratto di locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, previa autorizzazione e percependo successivo rimborso
- c) all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta → i Soggetti legittimati possono provvedere al trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso
- d) all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione Abruzzo → i Soggetti legittimati possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura provvisoria e al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso.

Presentazione della Domanda - Iter procedurale

- ▶ entro il 30 maggio 2017 → richiesta dei Soggetti legittimati all'USR che ne informa il Comune competente
- 
- ▶ il Presidente della Regione, in qualità di Vice Commissario, previa istruttoria dell'USR, sentito il Comune per quanto concerne la compatibilità urbanistica, ambientale e sanitaria, rilascia l'autorizzazione
- 
- ▶ i Soggetti legittimati possono provvedere a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l'acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature

16

Le strutture temporanee devono essere rimosse entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economiche originarie.

Temporanea delocalizzazione

Determinazione del Rimborso - Sede, Attrezzature e macchinari, scorte, trasloco

Sede

1. in altro edificio agibile sito nello stesso comune → il rimborso mensile massimo ammissibile è pari al canone medio di locazione nel Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata, cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l'immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell'attività, determinato con computo metrico estimativo, nel limite massimo di **100 €/mq** per la superficie equivalente. In alternativa al rimborso mensile, il beneficiario può optare per un contributo *una tantum* determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. Sono rimborsate anche le spese tecniche.

2. struttura temporanea all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti o all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Vice Commissario → il rimborso massimo ammissibile è pari al minor importo tra il costo dell'intervento ricavabile dal computo metrico estimativo, a cui vanno aggiunte le spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in **350 €/mq** per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato

Attrezzature e macchinari

Attrezzature, macchinari e impianti → il rimborso è pari all'80% del costo indicato nella perizia asseverata

Scorte

Ripristino scorte → il rimborso è pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata

Trasloco Trasloco di macchinari ed attrezzature → il rimborso è pari all'80% delle spese documentate.

Temporanea delocalizzazione

Erogazione del Rimborso

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione o di conclusione degli interventi di delocalizzazione → presentazione della domanda di Rimborso



Verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale → erogazione del rimborso, mediante accredito sul Conto dedicato



Entro 15 giorni dall'accredito → il beneficiario presenta le fatture quietanzate, pena la revoca del contributo



3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON DANNI GRAVI. Riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e ripresa delle attività economiche e produttive (artt. 5,6,7,12 del D.L. n 189/2016 convertito in Legge n 229/2016, Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017)

Soggetti beneficiari

Le imprese appartenenti a tutti i settori:

- ▶ Industria
- ▶ Servizi
- ▶ Commercio
- ▶ Artigianato
- ▶ Turismo
- ▶ Agricoltura
- ▶ Agroindustria
- ▶ Zootecnia

attive alla data del Sisma, ed ubicate in EDIFICI DISTRUTTI o che hanno subito DANNI GRAVI, dichiarati INAGIBILI con ordinanza sindacale e che necessitano di interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.

Soggetti beneficiari

- ▶ Imprese che devono eseguire interventi di miglioramento sismico e/o ricostruzione
- ▶ Imprese che delocalizzano definitivamente
- ▶ Proprietari o conduttori di unità immobiliari ad uso produttivo di proprietà o in «leasing»
- ▶ Proprietari o Locatari che per contratto siano obbligati a spese di manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo all'interno di un edificio principale a destinazione produttiva e industriale, limitatamente alle parti comuni

Requisiti di ammissibilità

- ✓ Essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA;
- ✓ Essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
- ✓ Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e d assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e le sospensioni stabilite dal D. L. 189/16, convertito in L. 229/16 o da altre disposizioni vigenti
- ✓ Assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- ✓ Non essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato, nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione
- ✓ Nel caso di *Professionisti o Lavoratori Autonomi* deve essere indicato il numero di P.IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale
- ✓ Per le *persone fisiche* che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma.

Requisiti di ammissibilità

- ✓ Nel caso di aziende di *Aziende Agricole*, sono ammesse a contributo gli interventi sugli edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati

- ✓ *Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio*, l'edificio rurale può essere ammesso al contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:
 - a) Che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedicata a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi
 - b) Di avere alla data del sisma, o di aver avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
 - c) Che l'edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
 - d) Che l'edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.

Requisiti di ammissibilità

- ✓ Nel caso in cui l'azienda agricola costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 -bis, del codice civile, la perizia deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) e d), limitatamente alla idoneità e alla dotazione di servizi, del periodo che precede.
- ✓ Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione tali da coprire la capacità produttiva aziendale.

Interventi Finanziabili (Art.2)

Interventi finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'Attività Produttiva

❖ IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO

(Edificio di autonomia strutturale e tipologica)



Ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività dell'impresa

❖ BENI MOBILI STRUMENTALI

(macchinari e attrezzature nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario)



Riparazione e acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari

❖ SCORTE

(materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finali connessi all'attività d'impresa)



Ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti

Costi ammissibili (Art.3)

❖ IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO

- ▶ Il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per
 - ▶ opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, indagini e prove di laboratorio nel caso di ricostruzione, opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e quelle relative alle finiture
 - ▶ impianti e opere di efficientamento energetico nonché le spese tecniche
 - ▶ Spese per l'esecuzione di lavori in economia, se previste nel progetto esecutivo e nel contratto d'appalto

Costi ammissibili (Art.3)

EDIFICI IN *LEASING*

I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione possono essere chiesti:

- ▶ Dal conduttore del bene, se nel contratto è specificato che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico
- ▶ Dalla società di *leasing* proprietaria del bene

Nel caso di *delocalizzazione definitiva* da effettuarsi in immobili già costruiti la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di *Leasing*, i contributi devono essere richiesti esclusivamente dal Conduttore del bene.

Costi ammissibili (Art.3)

❖ BENI MOBILI STRUMENTALI

- ▶ La determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata, riferita ai beni presenti nel *libro dei beni ammortizzabili* o nel *libro inventario* o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero da beni strumentali in disponibilità del beneficiario al momento del Sisma.

❖ SCORTE DI MAGAZZINO E/O PRODOTTI DI CONSUMO DANNEGGIATE O DISTRUTTE

- ▶ La determinazione del costo ammissibile è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestato dalla perizia giurata
- ▶ Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate e i costi direttamente imputabili al ciclo produttivo (energia elettrica, acqua, gas)

Costi ammissibili (Art.3)

ACQUISTO DI IMMOBILI IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE

- ▶ Il contributo è destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato
- ▶ Il contributo max concedibile è pari al minore importo tra:
 - Il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato

Domanda di accesso ai contributi

Le domande di contributo devono essere presentate, dai soggetti legittimati, agli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR) entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza 13 (9 gennaio 2017), mediante procedura informatica, a mezzo PEC (fino all'istituzione degli USR, le domande sono depositate presso gli uffici regionali)

INTERVENTI SUGLI EDIFICI → la domanda deve riportare:

- ✓ Estremi e la categorie catastale dell'edificio
- ✓ Superficie complessiva utile destinata all'attività produttiva e alle pertinenze interne, esterne se danneggiate
- ✓ Destinazione d'uso
- ✓ DSAN che l'immobile non è abusivo
- ✓ Documentazione relativa alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa esecutrice
- ✓ DSAN dell'impresa esecutrice che attesti l'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. 189 del 2016, convertito in L. 229 del 15/12/2016
- ✓ DSAN del professionista che attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del D.L. 189 del 2016, convertito in L. 229 del 15/12/2016
- ✓ Copia eventuale Polizza Assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento danni conseguenti all'evento sismico

Domanda di accesso ai contributi

Per il **SETTORE AGRICOLO**, per la richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati va precisato quanto segue:

- ✓ L'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa;
- ✓ L'istanza è presentata dall'impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l'impresa;
- ✓ L'istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa
- ✓ L'istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa

Domanda di accesso ai contributi

BENI STRUMENTALI E SCORTE E/O PRODOTTI DI CONSUMO → la domanda deve riportare:

- ✓ Nel caso di **BENI STRUMENTALI**, compresi i macchinari e le attrezzature, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi
- ✓ Nel caso di **SCORTE E/O PRODOTTI DI CONSUMO**, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi

In entrambi i casi:

- ✓ Perizia giurata
- ✓ Descrizione dell'azienda e dell'attività svolta o, nel caso di delocalizzazione, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva
- ✓ DSAN attestante il possesso di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o delle autorizzazioni ambientali previste
- ✓ Documentazione fotografica, ove riproducibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti
- ✓ Copia delle polizze assicurative stipulate prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurato riconosciuto
- ✓ Dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi all'Anagrafe

Domanda di accesso ai contributi

IMMOBILE DOVE DELOCALIZZARE (può essere riferita sia a Edifici già acquisiti purché in data successiva agli eventi sismici, sia a Edifici ancora da acquisire) → **la domanda deve riportare:**

- ✓ Quanto già previsto per gli **INTERVENTI SUGLI EDIFICI**
- ✓ Relazione dettagliata che attesti i requisiti previsti dall'art. 6, Ord. 13
- ✓ **In caso di edificio già acquisito**, dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile potrebbe essere oggetto di contributo
- ✓ **In caso di immobile acquisito tramite contratto di leasing** in data successiva all'evento sismico ed è il conduttore a presentare domanda di contributo, a questa devono essere allegate:
 - ✓ dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi previsti
 - ✓ Dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma

La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito al Comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo si aggiunge quello necessario per consentire la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.

Istruttoria domande di contributo (Art. 13)

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda → l'USR verifica la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso ai contributi e della completezza della domanda e della documentazione allegata.

Qualora l'USR lo ritenga, può richiedere *integrazioni e/o chiarimenti* che devono pervenire *entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'USR*.

Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di contributo → l'USR, all'esito della verifica, determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna tipologia di intervento. Contestualmente richiede CUP e CIG.

Qualora l'USR lo ritenga, può richiedere *integrazioni e/o chiarimenti*. In questo caso, il termine di 90 giorni è sospeso.

L'accoglimento della domanda con l'indicazione specifica dei contributi concessi, o il provvedimento di rigetto, viene comunicato dall'USR al Beneficiario e al Comune competente mediante la procedura informatica

Entità del contributo

- ❖ **IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO** → contributo pari al 100% del costo ammissibile
- ❖ **BENI MOBILI STRUMENTALI** → contributo pari al L'80% del costo ammissibile
- ❖ **RIPRISTINO SCORTE** → contributo pari al 60% del costo ammissibile